

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dai Sigg.ri:

Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -

Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -

Dott. Massimo ODDO - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -

Dott. Antonio MERONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ORESTE GAETANO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 00588/99 proposto da:

ORESTE GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso lo studio CAIAZZO, difeso dall'avvocato CACACE FELICE, giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 103/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/06/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;

udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso il rigetto del ricorso principale e incidentale.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

L'Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 10 settembre 1998, n. 103/31198 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso contro cartella esattoriale emessa su richiesta dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze *ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973*, a carico del sig. Gaetano Oreste, perché notificata oltre il termine di cui all'*art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973*.

Il contribuente resiste con controricorso e un motivo di ricorso incidentale; ha anche depositato memoria e note d'udienza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'Amministrazione deduce violazione dell'*art. 28 della L. n. 449 del 1997*, degli *artt. 36-bis e 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600*, in relazione all'*art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973* in quanto la cartella in questione è stata consegnata all'intendenza di finanza entro il termine quinquennale posto dal citato art. 17.

Il motivo deve essere accolto alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del *D.L. 10 luglio 1982 n. 429*, convertito in *L. 7 agosto 1982, n. 516*,

liquidate dall'ufficio con le modalità stabilite dall'*art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600*, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro il termine quinquennale predetto debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale (Cass., 19 luglio 1999, n. 7662; Cass., 8 marzo 2001 n. 3413).

Il motivo di ricorso incidentale con cui il contribuente deduce violazione dell'*art. 360, n. 5, c.p.c.* per omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine ad un profilo decisivo della controversia, deve essere rigettato.

Invero il ricorrente lamenta di non essere stato in alcun modo interpellato o coinvolto prima della emissione della cartella esattoriale.

È però costante orientamento di questa Corte che l'attività accertativa degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio (Cass., 3 marzo 2001 n. 3128). Anche la sentenza 25 ottobre 2000 n. 14012 esclude del resto la necessità di un contraddittorio precontenzioso; in particolare, secondo la pronuncia della Cassazione n. 11094 del 6 ottobre 1999, è legittimo l'utilizzo di atti, nel caso di specie movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se questo non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica, atteso che nessuna norma impone la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, potendo l'ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell'esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall'interessato anche dopo il suo intervento nella stesura del verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

Si può altresì ricordare la sentenza n. 7964 del 23 luglio 1999 secondo cui, quando procede ad accertamento delle imposte sui redditi, la Guardia di Finanza non è tenuta ad acquisire elementi utili per la difesa del contribuente, avendo soltanto l'obbligo di cooperare con gli uffici delle imposte "per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette" (*art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600*). Tale attività, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, anche se sono previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente; né è retta dal principio di tipicità degli atti istruttori, atteso che, qualora ricorrano determinate condizioni, l'ufficio delle imposte può determinare il reddito di impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza" (*art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973*).

Né sembra possano trovare applicazione retroattiva le norme di natura procedimentale della legge n. /2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che rendono obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazioni di tributi in base alla dichiarazione ed in caso di incertezze (art. 6, quinto

comma), e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, secondo comma).

Appare opportuno precedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa fra le parti le spese di causa.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione Tributaria il 27 marzo 2001.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 OTTOBRE 2001.

D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 36-bis

D.L. 10/07/1982 n. 429, epigrafe

L. 07/08/1982 n. 516, epigrafe

L. 27/07/2000 n. 212, art. 6
